

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 951 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco TUMMINELLO, e della società BENEVENTO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco TUMMINELLO, all'epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per il Benevento Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, in quanto, dopo aver cercato di contattare telefonicamente due volte il sig. B. e pur avendo ricevuto da quest'ultimo un messaggio vocale WhatsApp, nel quale il sig. B. riferiva l'inopportunità di sentirsi telefonicamente nell'imminenza della gara di campionato Monopoli / Benevento, inviava al sig. B. un messaggio vocale dal contenuto inopportuno;

BENEVENTO CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco TUMMINELLO,
 - Società BENEVENTO CALCIO S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Oreste Vigorito;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica e € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Marco TUMMINELLO,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società BENEVENTO CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò